

STATUTO

LA BUSSOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA GIACOMO
CAMILLO DE CARLO 3

Numero REA: TV - 423145

Codice fiscale: 05065060260

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REP.80028 RACC.40379

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel comune di Treviso (TV) la Società Cooperativa denominata "La Bussola Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento dev'essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Associazione Generale Cooperative Italiane.

Art.4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- collaborazione con le scuole di qualsiasi ordine e grado in tutte le attività rivolte alla formazione del corpo docente, dei dirigenti e del personale ATA e delle famiglie, alla formazione, allo sviluppo delle abilità sociali e all'orientamento scolastico e occupazionale degli alunni, all'integrazione degli alunni stranieri o di altre culture e degli alunni con abilità diverse nei tempi curricolari ed extracurricolari previsti;
 - formazione nel campo dell'educazione, animazione, e dell'inserimento nel mondo del lavoro e nell'utilizzo delle nuove tecnologie;
 - progettazione, realizzazione, gestione di spazi, attività ed eventi educativi, ricreativi, culturali, di turismo sociale, di riabilitazione e sostegno della persona e di tutte le attività economiche e sociali ad essi funzionali. A titolo di esempio si elenca in modo non esaustivo, parchi tematici, musei, centri giovani, centri culturali, ludoteche, ostelli, biblioteche, fonoteche, strutture dirette a promuovere l'autoeducazione, corsi e convegni;
 - progettazione, realizzazione, gestione anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati di attività ed eventi educativi diretti alla conoscenza, allo scambio e all'integrazione tra le diverse culture europee e mondiali;
 - assunzione di lavori di qualsiasi tipo, che non contrastino con lo spirito cooperativo, da parte di terzi privati e pubblici;
 - promozione di beni artistici e culturali e lo sviluppo di tutte le attività connesse;
 - fornitura e assistenza tecnico-logistica, noleggio materiale per attività collegate allo scopo sociale;
 - gestione ed organizzazione di attività di ricerca, sensibilizzazione e informazione e di reti di integrazione delle risorse del territorio;
 - riproduzione, stampa, traduzione e diffusione di pubblicazioni e quanto altro inerente all'attività e allo scopo della cooperativa;
 - ove possibile, le attività di cui sopra possono essere effettuate anche tramite Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) come previsto da Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)";
 - interventi di assistenza ed educazione di anziani e disabili, soggetti vulnerabili e soggetti svantaggiati in genere anche presso enti pubblici e privati.
- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, e l'instaurazione di rapporti commerciali e

di collaborazione – ivi comprese reti di impresa, subappalto di attività specifiche non rientranti nell’oggetto sociale ma funzionali al buon andamento delle attività intraprese, partecipazioni in associazione temporanea d’impresa e/o altre forme di aggregazione tra imprese ed enti previste dalle normative vigenti. La pubblicazione di prodotti editoriali, periodici e non, tecnici e specializzati, in forma sia cartacea che digitale; la creazione, la registrazione di domini internet e la realizzazione e gestione dei relativi siti internet; la gestione di servizi didattici relativi ai campi di interesse dell’attività pubblicitaria ed editoriale; la commercializzazione - anche attraverso e-commerce e corrispondenza - di prodotti editoriali, grafici e non, sia propri che di terzi; l’attività di campionatura di prodotti propri e di terzi; - la fornitura di servizi editoriali, e in particolare la realizzazione di contenuti editoriali per prodotti periodici e non, oltre che la realizzazione e la gestione di siti internet, pagine facebook e social network di ogni tipo; - la prestazione di servizi nel campo della pubblicità; - l’organizzazione e gestione di eventi promozionali e/o fieristici; - la fornitura di servizi legati alla distribuzione e diffusione presso i canali di vendita dei prodotti editoriali di terzi, periodici e non; - l’acquisto, la vendita e la gestione - per sé e in conto terzi - di diritti d’autore e connessi nonché in generale di sfruttamento economico, in ambito nazionale e internazionale, relativi all’editoria, alla televisione, alla cinematografia ed internet; rimane in ogni caso esclusa la stampa, la pubblicazione e l’edizione di giornali quotidiani, prodotti discografici e cinematografici.

Rientra, infine, negli scopi sociali:

- Collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;
- Incrementare il numero dei soci contattando i soggetti che possano essere interessati allo sviluppo degli scopi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall’organo amministrativo ed approvati dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste dalle assemblee straordinarie.

La Società Cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente Statuto, la propria attività anche con terzi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L’Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Si applica altresì l'art. 13 comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112.

2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge e dall'art. 13 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

3) Soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

ne.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto sia riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) L'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) La carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) Il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore dev'essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto al presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) L'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) L'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) La categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) L'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 32 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda

di ammissione:

a.1) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento allo scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Fermo restando il 2° comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax.

b) La delibera dell'organo sociale che sottoscrive la domanda;

c) La qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa di bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) Al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di ap-

provazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) Che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) Il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) Che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomanda-

ta con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto dal regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) Risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) Previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) Nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 - Rimborso della quota

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite im-

putabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma 3 del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio d'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento dev'essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) Dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 200,00 (duecento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) Dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) Dalla riserva straordinaria;

5) Da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

to della Società.

Art. 16 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 17 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) A riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31/1/1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) A riserva straordinaria;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 18 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto:

- Ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- Qualifica professionale;
- Compensi erogati;
- Tempo di permanenza in Cooperativa;

- Tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 19 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo amministrativo;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 20 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) Approva il bilancio e destina gli utili;
- b) Delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) Proceda alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) Proceda all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) Delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) Provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) Delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto;
- i) Delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) Approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) Nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'articolo 21.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in I-

talità.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 23.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 23 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione così come i soci cooperatori persone giuridiche.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

a) Sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, potere e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 25 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai tre esercizi e scadono con l'approvazione del terzo bilancio relativo alla loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 - Compiti dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni trimestre gli organi delegati devono riferire agli Ammini-

stratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 27 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter venga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. Che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. Che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Integrazione dell'Organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 29 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 30 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la Società non abbia comunque provveduto a tale nomina, bensì sia obbligatorio la nomina di un Revisore Legale, questi, può essere nominato sempreché in possesso dei requisiti di legge.

Nell'eventuale nomina di un Sindaco Unico, questo è tenuto a seguire, ove possibile, le norme relative al Collegio Sindacale.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

In difetto sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, D. Lgs. n. 5/2003.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso delle quote effettivamente versate dei soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- A rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) Non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) Non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai

soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to Elena GRASSI

F.to Barbara MORO

F.to Christian BRUNIERA

F.to Francesco Candido BARAVELL